



**REGOLAMENTO D'USO  
CENTRO SPORTIVO COMUNALE**

**COMUNE DI GAMBAROGNO**

<b>CAPITOLO I - DENOMINAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<i>art. 1 Centro sportivo.....</i>	<i>4</i>
<b>CAPITOLO II - UTILIZZAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<i>art. 2 Concessione .....</i>	<i>4</i>
<i>art. 3 Permesso di utilizzazione.....</i>	<i>4</i>
<i>art. 4 Apertura alla popolazione .....</i>	<i>5</i>
<i>art. 5 Apertura e chiusura.....</i>	<i>5</i>
<i>art. 6 Orari di apertura .....</i>	<i>5</i>
<b>CAPITOLO III - SORVEGLIANZA .....</b>	<b>5</b>
<i>art. 7 Sorveglianza .....</i>	<i>5</i>
<i>art. 8 Custode e gestore della buvette.....</i>	<i>5</i>
<i>art. 9 Responsabilità e diritti del Comune .....</i>	<i>6</i>
<i>art. 10 Vigilanza e responsabilità degli utilizzatori del Centro .....</i>	<i>6</i>
<i>art. 11 Controllo attività.....</i>	<i>6</i>
<i>art. 12 Praticabilità .....</i>	<i>6</i>
<i>art. 13 Disposizioni e divieti.....</i>	<i>6</i>
<b>CAPITOLO IV - MANUTENZIONE .....</b>	<b>7</b>
<i>art. 14 Manutenzione e coperture assicurative.....</i>	<i>7</i>
<b>CAPITOLO V - OBBLIGHI E DOVERI DEGLI UTENTI .....</b>	<b>7</b>
<i>art. 15 Atti di concessione.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 16 Doveri e responsabilità degli utenti.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 17 Responsabile .....</i>	<i>8</i>
<i>art. 18 Spese supplementari di pulizia o manutenzione .....</i>	<i>8</i>
<b>CAPITOLO VI - RICHIESTE DELLE SOCIETÀ .....</b>	<b>9</b>
<i>art. 19 Richieste per migliorie e attrezzature.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 20 Riconoscimento fatture .....</i>	<i>9</i>
<b>CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI PER IMPIANTI .....</b>	<b>9</b>
<i>art. 21 Locali e impianti tecnici.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 22 Mescite .....</i>	<i>9</i>
<i>art. 23 Pubblicità .....</i>	<i>9</i>
<b>CAPITOLO VIII - TASSE.....</b>	<b>10</b>
<i>art. 24 Tasse d'uso.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 25 Restituzione .....</i>	<i>12</i>
<b>CAPITOLO IX - NORME FINALI .....</b>	<b>12</b>
<i>art. 26 Contravvenzioni e multe.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 27 Reclamo e ricorso .....</i>	<i>12</i>
<i>art. 28 Dinieghi .....</i>	<i>12</i>

art. 29 Diritto suppletorio .....	12
art. 30 Entrata in vigore.....	13

# **REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE**

## **CAPITOLO I - DENOMINAZIONE**

### **art. 1 Centro sportivo**

Con la denominazione "Centro sportivo comunale" (in seguito Centro) s'intendono:

- a) i campi da calcio A, B e C;
- b) la pista e i vari impianti destinati all'atletica;
- c) il campo in duro;
- d) la pista di ghiaccio stagionale;
- e) il parco giochi e area di svago;
- f) il percorso vita;
- g) la pista bmx;
- h) gli spogliatoi;
- i) i magazzini;
- j) la buvette;
- k) i posteggi.

## **CAPITOLO II - UTILIZZAZIONE**

### **art. 2 Concessione**

Nell'uso e nell'assegnazione degli impianti e delle attrezzature è data priorità a società e utenti con sede o interessi prevalenti in Comune.

L'uso accresciuto e continuato è autorizzato dal Municipio con atto di concessione scritto.

La concessione a società e utenti con sede fuori Comune può essere rifiutata o subordinata ad una partecipazione alle spese di gestione e di manutenzione del Centro.

### **art. 3 Permesso di utilizzazione**

Il Municipio può concedere permessi di utilizzo degli impianti e delle strutture ad altre società, gruppi o singole persone che ne fanno richiesta, per singole manifestazioni, purché non intralcino le attività già pianificate. Il permesso dovrà definire tutte le condizioni.

Nel caso di concomitanze l'assegnazione sarà decisa in modo insindacabile da parte del Municipio.

#### **art. 4 Apertura alla popolazione**

Il campo in duro, la pista di ghiaccio stagionale, il parco giochi e l'area di svago, le strutture per l'atletica, il percorso vita e la buvette sono accessibili, compatibilmente con le attività sportive pianificate o secondo indicazioni del custode.

#### **art. 5 Apertura e chiusura**

L'apertura e la chiusura del Centro sono disciplinate dal Municipio che vi provvede di regola per il tramite del custode, riservate le disposizioni contenute negli accordi stipulati con le società concessionarie.

#### **art. 6 Orari di apertura**

Gli orari di apertura del Centro sono definiti tramite Ordinanza municipale.

### **CAPITOLO III - SORVEGLIANZA**

#### **art. 7 Sorveglianza**

La sorveglianza del Centro compete al custode che vigila in particolare sull'osservanza del presente Regolamento, informando il Municipio in merito ad eventuali infrazioni.

Per questioni di ordine pubblico, il custode si avvarrà della collaborazione della Polizia intercomunale.

#### **art. 8 Custode e gestore della buvette**

Per la gestione del centro il Municipio si avvale della collaborazione di un custode che si occupa pure dello snack bar. I compiti sono definiti tramite bando di concorso e successivo capitolato d'oneri.

## **art. 9 Responsabilità e diritti del Comune**

Il Municipio declina ogni responsabilità per furti, danni alle persone e alle cose, causati da terzi.

L'utente non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito, cause naturali o per il fatto di terzi, è impedito ad utilizzare le strutture del centro o è altrimenti leso.

Il Municipio ha la facoltà di richiedere il deposito di una cauzione come pure ulteriori garanzie e/o coperture assicurative agli utenti.

## **art. 10 Vigilanza e responsabilità degli utilizzatori del Centro**

Per utilizzare le infrastrutture del Centro da parte di scuole, società o gruppi è obbligatoria la presenza di un responsabile annunciato al custode.

## **art. 11 Controllo attività**

Il custode e i responsabili degli utilizzatori del Centro rispondono del corretto uso delle strutture.

## **art. 12 Praticabilità**

Le decisioni sulla praticabilità e l'assegnazione dei campi da calcio e delle strutture sono adottate in modo insindacabile dal custode. Esse dovranno tenere nella dovuta considerazione la necessità di prevenire un eccessivo deterioramento degli stessi.

In caso di cattivo tempo con pioggia, a giudizio del custode, le manifestazioni ufficiali si terranno sul campo sintetico e sul campo "B".

## **art. 13 Disposizioni e divieti**

E' vietato l'accesso su tutti i sedimi del Centro:

- a) con veicoli a motore, salvo quelli utilizzati per la manutenzione o di servizio;
- b) con biciclette, salvo per l'uso della pista bmx e su disposizioni del custode;
- c) con cani, salvo autorizzazione rilasciata dal Municipio per manifestazioni specifiche.

Inoltre:

- d) l'uso delle strutture per l'atletica è consentito solo con scarpe da ginnastica o scarpe chiodate per l'atletica;
- e) sul campo da calcio in sintetico non è consentito l'uso di scarpe chiodate o con "tacchetti" di ferro;
- f) nel Centro è vietato fumare, salvo negli spazi appositamente designati dal Municipio;

- g) negli spogliatoi non è consentito conservare o consumare bevande alcoliche;
- h) in tutto il Centro è fatto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, se non negli appositi cestini e contenitori;
- i) il picnic è autorizzato solo nell'apposita area di svago, utilizzando esclusivamente le strutture esistenti.

## **CAPITOLO IV - MANUTENZIONE**

### **art. 14 Manutenzione e coperture assicurative**

Il Comune si assume gli oneri della manutenzione del Centro. Può delegare eventuali oneri esecutivi o costi legati alla manutenzione alle Società concessionarie.

Il Comune si dota delle necessarie coperture assicurative per eventuali danni a terzi causati da personale o da strutture comunali.

## **CAPITOLO V - OBBLIGHI E DOVERI DEGLI UTENTI**

### **art. 15 Atti di concessione**

I rapporti fra il Comune e gli utilizzatori del Centro, di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, sono regolati da atti di concessione che comprendono:

- a) l'oggetto della concessione;
- b) la frequenza e il tipo di occupazione sulla scorta di un piano presentato dagli utilizzatori;
- c) gli eventuali compiti di manutenzione delegati;
- d) i compiti di sorveglianza delegati alla società in collaborazione o in caso di assenza del custode;
- e) le disposizioni relative alla pubblicità;
- f) l'obbligo di designare un responsabile;
- g) l'obbligo di disporre di adeguate coperture assicurative per danni a persone e cose;
- h) le disposizioni relative alla consegna e riconsegna delle chiavi;
- i) la possibilità di far pagare un'entrata per le manifestazioni;
- j) le tasse d'uso e/o gli eventuali oneri.

Gli atti di concessione possono essere revocati o modificati in ogni tempo, per motivi d'interesse pubblico o quando siano stati ottenuti con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni poste.

La mora del titolare nel pagamento delle tasse d'uso e degli altri oneri previsti nell'atto di concessione può essere pure motivo di revoca.

### **art. 16 Doveri e responsabilità degli utenti**

Gli utenti del Centro devono avere la massima cura dei campi, degli impianti, degli edifici, dell'arredamento e del materiale messi a loro disposizione.

Chi usufruisce del Centro, sia per concessione, sia per autorizzazione occasionale, sia nei momenti di apertura al pubblico, è responsabile per i danni causati. E' obbligo di ognuno segnalare al custode qualsiasi danno provocato o constatato.

Ogni società, scuola o gruppo, che accede al Centro per concessione o per autorizzazione occasionale, è responsabile per eventuali danni alle persone o alle cose derivanti dall'attività dei rispettivi membri. Esse sono tenute ad assicurarsi contro questi rischi.

Tutti gli utilizzatori devono comportarsi correttamente, nel rispetto della proprietà e dei Regolamenti comunali.

Il Municipio, per fondati motivi, potrà chiedere agli organizzatori di dotarsi a loro spese di un adeguato servizio di controllo, di sicurezza e di gestione del traffico.

### **art. 17 Responsabile**

Ogni società, scuola o gruppo autorizzato ad usufruire del Centro deve designare un responsabile che farà da tramite con il custode del Centro e l'Amministrazione comunale.

### **art. 18 Spese supplementari di pulizia o manutenzione**

Spese per interventi supplementari di pulizia o manutenzione, causati da inosservanza delle disposizioni o da negligenza, saranno addebitate ai responsabili, sulla base del costo effettivo, comprese le prestazioni straordinarie prestate dal personale del Comune.

## **CAPITOLO VI - RICHIESTE DELLE SOCIETÀ**

### **art. 19 Richieste per migliorie e attrezzature**

Entro fine agosto di ogni anno le società concessionarie devono far pervenire al Municipio le loro richieste in merito a lavori o acquisti di attrezzature che saranno eventualmente inserite a preventivo. Il Municipio deciderà in modo insindacabile l'esito delle richieste.

### **art. 20 Riconoscimento fatture**

Il Municipio non riconosce alcuna fattura per lavori o forniture al Centro ordinate da terzi, senza la sua preventiva autorizzazione.

## **CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI PER IMPIANTI**

### **art. 21 Locali e impianti tecnici**

Il disciplinamento dei locali deposito, la programmazione del riscaldamento, della ventilazione, dell'irrigazione, dell'accensione dell'illuminazione e dei robot di taglio sono di competenza del custode.

### **art. 22 Mescite**

Di regola tutti gli utenti del Centro devono far capo allo snack bar ufficiale.

A titolo eccezionale, per eventi e manifestazioni di breve durata, gli utilizzatori del Centro possono essere autorizzati dal Municipio a gestire una mescita propria, in conformità con le disposizioni della legislazione cantonale e nel rispetto degli accordi di concessione.

### **art. 23 Pubblicità**

La pubblicità affissa nel Centro può essere raccolta dal Municipio o dalle società concessionarie, se così previsto nelle concessioni. Le singole affissioni sono preventivamente sottoposte all'approvazione del Municipio, che ha la facoltà di vietarne l'esposizione per motivi di opportunità, di spazio o di decoro.

I proventi delle pubblicità vanno a favore di chi li ha procurati, che si prende carico dei costi d'installazione, manutenzione e rimozione.

Più società possono concordare delle pubblicità in comune, secondo accordi interni.

In caso di manifestazioni straordinarie la pubblicità potrà essere coperta temporaneamente con altra pubblicità, senza possibilità d'indennizzo, a spese dell'organizzatore della manifestazione.

Sono riservate eventuali altre disposizioni contenute negli accordi stipulati con le società concessionarie.

## **CAPITOLO VIII - TASSE**

### **art. 24 Tasse d'uso**

Il prelievo delle tasse d'uso è destinato a finanziare parzialmente i costi d'esercizio degli impianti e delle attrezzature.

Le tasse effettive applicate sono fissate dal Municipio mediante Ordinanza tariffaria, entro minimi e massimi di seguito indicati.

Condizioni particolari:

- a) le tasse saranno incassate tramite l'emissione di una fattura, fatta eccezione per le tasse giornaliere incassate direttamente presso il Centro;
- b) in caso di utilizzo regolare delle strutture, per un periodo prolungato, la fattura sarà ridotta del 50% se la Società ha sede in Comune o la maggioranza degli utilizzatori è domiciliata;
- c) per gruppi e società operanti - senza fine di lucro - nel Comune di Gambarogno le tasse dovute potranno essere trasformate in contributo a fondo perso, quale sostegno comunale per l'attività svolta;
- d) per usi particolari non previsti dal presente Regolamento la tassa è fissata di volta in volta dal Municipio, secondo la norma che più si avvicina al caso specifico;
- e) per casi di poca importanza la tassa può essere condonata;
- f) l'uso delle strutture per le giornate sportive delle scuole comunali del Gambarogno è gratuito;
- g) il Municipio può adeguare l'ammontare delle tasse previste nel Regolamento in funzione del rincaro;
- h) il Municipio ha la facoltà di stipulare specifiche convenzioni con utenti interessati ad un uso costante e accresciuto delle strutture del Centro;
- i) per l'uso di ogni singola struttura del Centro da parte di persone, gruppi e società la tassa è percepita in modo cumulativo per ogni struttura utilizzata.

<b>Strutture disponibili</b>	<b>MINIMO CHF</b>	<b>MASSIMO CHF</b>
<b>Spogliatoi</b>		
Uso di 1 (uno) spogliatoio, senza altri impianti, massimo 4 ore	50.00	100.00
Uso per utenti singoli	0.00	5.00
Pulizia straordinaria singolo spogliatoio	20.00	30.00
In caso di noleggio di altre infrastrutture l'uso dello spogliatoio è compreso nella tassa		
<b>Percorso vita</b>	Gratuito	Gratuito
<b>Parco giochi e area di svago</b>	Gratuito	Gratuito
<b>Campi di calcio</b>		
Singolo allenamento (90 minuti) su campo A in erba naturale	80.00	240.00
Singolo allenamento (90 minuti) su campo B in erba naturale	50.00	150.00
Singolo allenamento (90 minuti) su campo C sintetico	50.00	150.00
Singola partita su campo A in erba naturale	200.00	600.00
Singola partita su campo B in erba naturale	180.00	540.00
Singola partita su campo C sintetico	180.00	540.00
<b>Costi d'illuminazione</b>		
Illuminazione singoli campi o strutture (90 minuti)	100.00	300.00
<b>Piste di atletica</b>		
Uso delle strutture, a ora	10.00	30.00
Uso delle strutture, per un giorno intero	80.00	240.00
<b>Attività BMX</b>		
Uso sporadico, per persona e ora di utilizzo (solo per club o tesserati Swiss Cycling, materiale escluso)	8.00	24.00
Noleggio pista per organizzazione gare, per giorno intero	300.00	900.00
Noleggio materiale da concordare con BMX Club Ticino		
<b>Campo in duro per attività diverse</b>		
Uso sporadico, per ora di utilizzo	10.00	30.00
Uso giornaliero, per giorno intero	80.00	240.00
<b>Pista di ghiaccio stagionale</b>		
Negli orari di apertura al pubblico	0.00	5.00
Uso delle strutture, a ore, a scopo privato	10.00	30.00
Uso delle strutture per giorno intero	80.00	240.00
<b>Buvette (32 posti interni e minimo 20 esterni)</b>		
Contratto di durata indeterminata, assegnato previo pubblico concorso, per un anno civile	12'000.00	36'000.00
<b>Lavori accessori e particolari richiesti al custode</b>		
Per ogni ora eseguita	50.00	150.00

### **art. 25 Restituzione**

- a) Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione è revocata per motivi a lui non imputabili;
- b) la rinuncia dell'utilizzo non dà diritto al rimborso;
- c) la pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

## **CAPITOLO IX - NORME FINALI**

### **art. 26 Contravvenzioni e multe**

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con una multa fino a CHF 10'000.00.

La procedura è stabilita dagli art. 145 - 150 LOC, rispettivamente dall'art. 51 del Regolamento organico comunale.

### **art. 27 Reclamo e ricorso**

Contro le decisioni di applicazione di questo Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro trenta giorni dall'intimazione.

Le decisioni su reclamo del Municipio possono essere impugnate, entro 30 giorni dall'intimazione, con ricorso al Consiglio di Stato.

### **art. 28 Dinieghi**

L'uso degli spazi può essere rifiutato a coloro che si sono resi responsabili della violazione del presente Regolamento.

### **art. 29 Diritto suppletorio**

Per quanto non espressamente indicato in questo Regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento comunale, della LOC e delle relative Norme di applicazione.

### **art. 30 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio comunale e la ratifica della Sezione Enti locali.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i Regolamenti e le Norme in precedenza promulgati.

Il presente regolamento è stato approvato:

- dal Municipio con risoluzione no. 1571, del 15 novembre 2016;
- dal Consiglio comunale nella seduta del 19 dicembre 2016;
- dalla Sezione degli enti locali il 13 febbraio 2017, con risoluzione no. 139-RE-14117